

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-3901 del 27/07/2018
Oggetto	Rinnovo della concessione di derivazione di acqua pubblica a Boretto assentito al Consorzio di Bonifica Terre dei Gonzaga in Destra Po
Proposta	n. PDET-AMB-2018-4078 del 27/07/2018
Struttura adottante	Area Coordinamento Rilascio Concessioni
Dirigente adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno ventisette LUGLIO 2018 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile della Area Coordinamento Rilascio Concessioni, DONATELLA ELEONORA BANDOLI, determina quanto segue.

LA DIRIGENTE

VISTI

- il regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle opere idrauliche);
- il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici);
- la legge regionale 18 maggio 1999, n. 9 (Disciplina della procedura di V.I.A);
- il regolamento regionale n. 20 novembre 2001, n. 41 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica);
- legge regionale 14 aprile 2004, n. 7 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali);
- il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa, 21 dicembre 2005, n. 40;
- la deliberazione di Giunta regionale 30 luglio 2007, n. 1191 (Approvazione Direttiva contenente i criteri di indirizzo per l'individuazione ed il monitoraggio dei SIC, delle ZPS e delle Linee Guida per la valutazione di incidenza *ex art. 2, co. 2, l.r. 7/2004*);
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);
- la deliberazione di Giunta regionale 14 dicembre 2015, n. 2067 (Attuazione della Direttiva 2000/60/CE: contributo della Regione Emilia Romagna ai fini dell'aggiornamento/riesame dei piani di Gestione distrettuale 2015–2012);
- deliberazione 17 dicembre 2015, n. 8 dell'Autorità di Bacino del Fiume Po (Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dal Piano di gestione del Distretto idrografico padano - c.d. "Direttiva Derivazioni");
- il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione della l. 59/1997);

- la legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli art. 152 (Canoni per le utenze di acqua pubblica); 153 (Spese di istruttoria); 154 (Depositi cauzionali);
- la legge regionale 22 dicembre 2009, n. 24, in particolare l'art. 51 (Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico);
- la legge regionale 30 aprile 2015, n. 2, in particolare l'art. 8 (Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico);
- le deliberazioni di Giunta regionale 15 aprile 2002, n. 609; 7 luglio 2003, n. 1325; 1 agosto 2005, n. 1274; 29 dicembre 2005 n. 2242 e n. 1994; 9 dicembre 2011, n. 1985; 2 febbraio 2015 n. 65 (Nuove determinazioni di canoni e di spese istruttorie per le derivazioni di acqua pubblica); 29 ottobre 2015 n. 1622 (Disposizioni in materia di demanio idrico, anche ai sensi dell'art. 8, l.r. n. 2 del 2015);
- deliberazioni di Giunta regionale 5 settembre 2016, n. 1415 (Definizione dei fabbisogni irrigui per la coltura, ex d.m. 31 luglio 2015, “Approvazione delle linee guida per la regolamentazione da parte delle Regioni delle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo); 31 ottobre 2016, n. 1792 (Determinazione su base volumetrica dei canoni di concessione ad uso irriguo); 21 dicembre 2016. n. 2254 (Disciplina sulle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo in recepimento del d.m. 31 luglio 2015);
- la deliberazione di Giunta regionale 9 giugno 2014, n. 787 (Individuazione dei parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico);
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo);
- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni);

- la legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), che ha conferito l'esercizio delle funzioni regionali in materia di demanio idrico ad ARPAE – Agenzia regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna;
- la deliberazione di Giunta regionale 24 novembre 2015, n. 1927 (Approvazione Progetto Demanio idrico);
- la deliberazione dirigenziale 26 settembre 2017, n. 100 (Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Unità Specialistica "*Progetto Demanio Idrico*", ai sensi dell'art. 18, l.r. 43/2001);

PRESO ATTO:

- che con Decreto Reale 26 luglio 1929 n. 8994 (e relativo disciplinare allegato 19 giugno 1929 n. 1766) veniva assentita all'allora Consorzio di Bonifica Parmigiana Moglia una concessione di grande derivazione d'acqua dal fiume Po in località Froldo Croce nel comune di Boretto (RE), da destinarsi ad uso irriguo mediante un'opera di presa dell'acqua dal fiume Po consistenti di una chiavica a sei luci, con relativa controchiavica, posta in arretramento dell'argine in destra Po;
- che i Consorzi di bonifica Agro Mantovano-Reggiano e Revere (oggi riuniti nel Consorzio di Bonifica Terre dei Gonzaga in Destra Po C.F. 02122930205, con sede a Mantova, via G.B. Spagnoli 5) erano titolari di una concessione rilasciata con DPR n. 4004 del 28/04/1951, regolato da disciplinare n. 4619 del 07/12/1950 per derivare dalla medesima opera di presa sita in località Froldo Croce nel comune di Boretto per 20 mc/s;
- che con atto a prot. 3959 del 22/10/1952 del Ministero Agricoltura e Foreste Direzione generale della Bonifica e Colonizzazione, veniva approvata la Convenzione tra gli allora Consorzi: Parmigiana Moglia, Bentivoglio, Agro Mantovano Reggiano e Revere;

- che tale atto è stato registrato il 24/10/1952 con atto privato n.3614 vol. 252 e successivamente aggiornato con n. di rep. 404 del 12/01/2015 e disciplina i rapporti tra il Consorzio della Bonifica dell'Emilia Centrale e Consorzio Terre dei Gonzaga in destra Po per la gestione dell'opera di presa in comune alle due derivazioni;
- con domanda del 30/05/2000, i Consorzi di bonifica Agro Mantovano-Reggiano e Revere, oggi riuniti nel Consorzio di Bonifica Terre dei Gonzaga in Destra Po C.F. 02122930205, con sede a Mantova, via G.B. Spagnoli 5, hanno richiesto di continuare a esercitare il prelievo di acqua pubblica da corpo idrico superficiale mediante opera fissa assentita con DPR con n. 4004 del 28/04/1951 sino alla data di scadenza originaria ai sensi dell'art. 23 comma 8 del D.Lgs. 152/1999;
- che con nota a prot. n. 677 del 04/02/2008 il Consorzio della Bonifica Parmigiana Moglia – Secchia (oggi Consorzio della Bonifica dell'Emilia Centrale) ha presentato domanda di attivazione della procedura di screening, ai sensi della L.R. n.9/1999 per variante non sostanziale alle opere di presa;
- che con delibera DGR 778 del 03/06/2009, si è provveduto a sopprimere e a ridefinire i nuovi confini dei precedenti consorzi secondo quanto stabilito dalla art 1 comma 3 della L.R 5/ del 24/04/2009;
- che con delibera DGR 1141 del 27/07/2009, si è ridefinito il nuovo nome del comprensorio irriguo C3 secondo quanto precedentemente stabilito dalla DGR 778/2009 in Consorzio di Bonifica dell' Emilia Centrale;
- che con delibera della Giunta Regionale n.154 del 16/02/2009 si è conclusa la procedura di screening, escludendo il progetto sull'opera di presa da procedura di V.I.A ai sensi dell'art 10 comma 1 della L.R 9/1999;

ESAMINATA la documentazione, emergono i seguenti dati:

- la derivazione dell’acqua che serve il Consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale e quello delle Terre dei Gonzaga avviene sul fiume Po (codice N00817IR) in località Frolto Croce nel comune di Boretto (RE), tramite due stazioni di pompaggio denominate “Boretto 1” e “Boretto 2”. L’opera consente sia la derivazione a gravità (in occasione di rialzi idrometrici dovute a precipitazioni) che mediante sollevamento (condizione prevalente), tali opere sono equipaggiate con 28 elettropompe, l’impianto di Boretto 1, è dotato di 14 elettropompe ciascuna per una potenza di 290 kW mentre l’impianto di Boretto 2 con 14 elettropompe avente una potenza di 250 kW;
- la derivazione è localizzata con coordinate: ETRS89 – UTM 32, x = 621.900 y = 4974195;
- la portata massima di prelievo destinata all’uso del Consorzio di Bonifica Terre dei Gonzaga è pari a 20.000 l/s e la quantità d’acqua richiesta complessivamente è pari a 102.000.000 mc/anno;
- il prelievo effettuato è a uso irriguo, il comprensorio si estende per circa 46.700 ettari, di cui mediamente 15.000 ettari irrigati;

CONSIDERATO che:

- è stata presentata, con nota n. PGDG/2017/3889, domanda di rinnovo congiuntamente al Consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale in quanto i due consorzi utilizzano la medesima opera di presa, gestita dal Consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale e poi suddivisa in relazione ai fabbisogni irrigui dai comprensori di competenza;
- presso l’opera di presa vengono derivati, oltre ai quantitativi assentiti al Consorzio di Bonifica Terre dei Gonzaga, anche i quantitativi concessi con Determinazione dirigenziale ARPAE n. DET-AMB-2017-4520 del 28/08/2017 al Consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale, con data di scadenza il 31/12/2046;

- risulta opportuno, come richiesto dal Consorzio di Bonifica Terre dei Gonzaga in Destra Po, che la propria concessione sia allineata nel rinnovo alla concessione del Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale che gestisce per entrambi l'opera di derivazione;
- la derivazione non è ubicata all'interno di un parco o di un'area protetta e non rientra nelle aree SIC e ZPS;
- le derivazioni di acqua superficiale devono essere regolate in modo da garantire il deflusso minimo vitale (DMV), ai sensi del combinato disposto degli artt. 94 e 145 del D.Lgs n. 152/2006, dell'art. 48 del R.R. n. 41/2001 e dell'art 57 delle norme del Piano Regionale di Tutela delle Acque;
- deve essere garantita una portata di 450 mc/s sul corso d'acqua, per contrastare l'ingressione del cuneo salino presso la sezione di Pontelagoscuro (FE) in conformità alle indicazioni contenute nel Piano di Bilancio Idrico del Distretto del fiume Po;
- è stata eseguita la valutazione sul rischio ambientale relativa al mantenimento o raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti per il corso d'acqua interessato (codice N00817IR) ai sensi della normativa vigente, come indicato dal parere rilasciato dall'Autorità di Distretto Idrografico del fiume Po con prot. PGDG/2017/5994;
- il corpo idrico (codice N00817IR) non risulta in stress idrico;
- che il volume idrico richiesto in concessione è compatibile sia il fabbisogno idrico inerente le attività del richiedente sia con la dotazione idrica come definita dalla DGR 1415/2016;
- nelle vicinanze non sono disponibili fonti alternative utili a soddisfare il fabbisogno idrico del richiedente;

DATO ATTO del parere dell'Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po che dispone che debba essere applicata, la riduzione prevista dei prelievi pari ad almeno il 5% di quelli attualmente derivati e conseguentemente che il volume idrico annuo prelevabile sia ridotto a 96.600.000 mc,

facendo presente che la riduzione di prelievo rispetto a quanto precedente assentito debba avvenire preferibilmente nei mesi critici;

PRESO ATTO del parere espresso dai seguenti enti:

- che, con protocollo n. PGDG/2017/5170 del 26/05/2017, è stato acquisito dalla Provincia di Reggio Emilia il parere favorevole alla derivazione, agli atti dell'amministrazione;
- che, con protocollo n. PGDG/2017/5994 del 07/06/2017, è stato rilasciato il parere positivo dall'Autorità di Distretto idrografico del fiume Po sulla compatibilità delle derivazioni in oggetto con prescrizioni che sono riportate all'art. 4 del disciplinare;
- che, con protocollo n. PGDG/2017/6728 del 23/06/2017, è stato acquisito il parere favorevole con prescrizioni fornito dall'Agenzia Interregionale per la Sicurezza del Fiume Po;
- che, con protocollo n. PGDG/2017/7521 del 17/07/2017, è stato acquisito il parere favorevole fornito dal Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, Aria e Agenti Fisici della Regione Emilia Romagna con riferimento alla rimodulazione delle concessioni in oggetto anche in relazione alla derivazione del Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale dalla medesima opera;

ACCERTATO che il richiedente:

- ha versato, in data 24/07/2018, la somma pari a euro 87,00 per le spese di istruttoria, introitate sul capitolo delle Entrate del Bilancio regionale n. 04615;
- ha versato, in data 24/07/2018, la somma pari a euro 9.847,92, relativa al canone dovuto per l'anno 2018 ed è in regola con i pagamenti dei canoni delle annualità precedenti, introitati sul capitolo delle Entrate del Bilancio regionale n. 04315;
- ha versato in data 24/07/2018, la somma pari a euro 9.847,92, a titolo di deposito cauzionale a garanzia degli obblighi derivanti dalla concessione medesima, somma introitata sul capitolo delle Entrate del Bilancio regionale n. 07060;

RITENUTO sulla base dell'istruttoria tecnica e amministrativa esperita di assentire il rinnovo della concessione fino al 31/12/2046, ai sensi dell'art. 21, del RR 41/2001 e della DGR n. 787/2014,

sotto l'osservanza delle condizioni inserite nel disciplinare allegato e parte integrante del presente atto, che riprende il disciplinare n. 4619 del 07/12/1950;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire a Consorzio di Bonifica Terre dei Gonzaga in Destra Po, c.f. 02122930205, con sede legale a Mantova (MN), via Spagnoli 5, il rinnovo della concessione di derivazione di acqua pubblica di seguito descritta:
 - la derivazione avviene sul fiume Po (codice N00817IR) in località Froldo Croce nel comune di Boretto (RE), tramite due stazioni di pompaggio;
 - la derivazione è localizzata con coordinate: ETRS89 – UTM 32, x = 621.900 y = 4974195;
 - il prelievo effettuato è a uso irriguo, per un comprensorio del Consorzio di Bonifica Terre dei Gonzaga in Destra Po che si estende per circa 46.700 ettari, di cui mediamente 15.000 ettari irrigati;
 - la portata massima di prelievo destinata all'uso del Consorzio di Bonifica Terre dei Gonzaga è pari a 20.000 l/s e il volume d'acqua complessivo è pari a 96.600.000 mc/anno in conseguenza della riduzione del 5% eventualmente rimodulabile in funzione dell'aumentata disponibilità della risorsa per effetto della riduzione di altri prelievi già concessi o per una valutazione sulla efficienza irrigua della contenza servita;
 - La portata massima complessiva derivata dall'opera di presa è di 60 mc/s;
2. di stabilire che la concessione sia rilasciata fino al 31 dicembre 2046;
3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante come già sottoscritto dal concessionario in data 25/07/2018;
4. di dare atto che il canone di concessione per l'anno 2018, pari a euro 9.847,92 è stato pagato;
5. di dare atto che:

- i canoni annuali successivi all’anno 2018 dovranno essere corrisposti entro il 31 marzo dell’anno di riferimento e saranno oggetto di rivalutazione automatica in base all’indice dei prezzi al consumo, accertati dall’ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno, fatto salvo l’eventuale aggiornamento o rideterminazione dell’importo stabilito con delibere di giunta regionale ai sensi dell’art. 8, l.r. 2/2015
 - il mancato pagamento del canone entro il termine sopraindicato comporta l’avvio delle procedure per il recupero del credito e il mancato pagamento di due annualità è causa di decadenza del titolo concessorio;
6. di dare inoltre atto che:
- per tutelare la risorsa idrica, questa Agenzia ha facoltà di provvedere alla revisione dell’utenza, anche prima della scadenza della concessione, disponendo limitazioni temporali o quantitative del prelievo, ai sensi dell’art. 22, d.lgs. 152/1999 e dell’art. 48, R.R. 41/2001;
 - tutte le derivazioni afferenti ai corpi idrici individuati ai sensi della direttiva 2000/60/CE sono soggette a verifica di congruità rispetto agli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027 e che la mancata congruità rispetto a tali obiettivi comporta modifica delle condizioni fissate dal disciplinare o revoca della concessione, senza corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la riduzione del canone;
7. di notificare il presente provvedimento al/alla richiedente attraverso posta elettronica certificata;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi contenuti nella d.G.R. 1621/2013;
9. di provvedere alla pubblicazione per estratto sul BURERT del presente atto;
10. di dare atto che la presente concessione, redatta in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetta a registrazione solo in caso d’uso, risultando l’imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell’art. 5, d.P.R. 131/1986;

11. di dare atto che il concessionario è tenuto alla registrazione fiscale del presente provvedimento entro 20 giorni dalla sua adozione, risultando l'imposta di registro superiore ad euro 200,00, ai sensi degli artt. 2 e 5, d.P.R. 131/1986;
12. di stabilire che il concessionario inoltri a questa Agenzia una copia dell'atto con gli estremi della registrazione;
13. di dare atto che la Responsabile del procedimento è la dott.ssa Donatella Eleonora Bandoli;
14. che avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere, entro il termine di sessanta giorni dalla sua notificazione, all'Autorità giudiziaria ordinaria per le controversie concernenti i canoni, ai sensi dell'art. 133, c. 1, lett. b), d.lgs. 104/2010, al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche secondo il disposto degli artt. 18, 140, 143 e 144, r.d. 1775/1933.

La Responsabile

Unità Specialistica Progetto Demanio Idrico

Donatella Eleonora Bandoli

ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

**AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE L'AMBIENTE
E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA**

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione rilasciata a Consorzio di Bonifica Terre dei Gonzaga in Destra Po, con sede legale a Mantova (MN), via Spagnoli 5, c.f. 02122930205, per il prelievo di acqua pubblica da corpo idrico superficiale opera fissa

ARTICOLO 1

DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

L'opera di presa consente il prelievo delle acque di Po e la loro immissione nel Canale Derivatore.

La derivazione avviene per gravità con quote di Po superiori a 21,00 m.s.l.m, mentre al di sotto di tale livello la derivazione avviene mediante sollevamento.

Originariamente la derivazione avveniva a gravità attraverso le luci della Chiavica, ora invece avviene tramite due stazioni di pompaggio di fronte alla Chiavica, immediatamente a Fiume, denominate Boretto 1 e Boretto 2.

Ciascun impianto è dotato di 14 elettropompe, per un totale complessivo di 28 elettropompe.

Le altre opere principali presenti al nodo idraulico di Boretto sono riassunte come segue:

1. Chiavica Boretto
2. Bacino tra Chiavica e Controchiavica
3. Controchiavica Boretto
4. Bacino tra Controchiavica e Impianto Boretto Vecchio
5. Impianto Boretto Vecchio
6. Impianto Boretto Scolo

Le opere di prelievo sono situate in Comune di Boretto (RE) località Froldo Croce, distinto nel NCT al Fg. 2 antistante part. 80 - part. 91 – Fg. 6 part. 5 - 64 e 149 avente le seguenti coordinate geografiche ETRS89 – UTM 32, X = 621.900 Y = 4974195.

ARTICOLO 2

QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1. La risorsa idrica prelevata è destinata ad uso irriguo per un comprensorio di 46.700 ettari.
2. Il prelievo di risorsa idrica destinato al Consorzio di Bonifica Terre dei Gonzaga in Destra Po è stabilito nel limite di portata massima di esercizio pari a l/s 20.000,00 e nel limite di volume complessivo annuo pari a mc/annui 96.600.000, valutato sulla base dei 102.000.000 mc/annui richiesti e ridotti del 5% come da parere dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po e che potrà essere rimodulata come da prescrizione di cui all'art. 4.
3. Il prelievo di risorsa idrica può avvenire nell'intero arco dell'anno.
4. Il prelievo avviene dal corpo idrico N00817IR

ARTICOLO 3

OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. **Dispositivo di misurazione** – Ai sensi dell'art. 95, d.lgs. 152/2006 e secondo il punto 6 dell'Allegato alla DGR n. 2254/16, risultando il prelievo strategico di I livello, il concessionario è tenuto ad installare idoneo e tarato dispositivo per l'acquisizione in continuo e in tempo reale o con cadenze giornaliere delle informazioni riguardanti la portata o il volume di acqua derivato e restituito. Il Consorzio di Bonifica deve presentare entro 6 mesi dalla data di emanazione dell'atto idoneo progetto relativo all'installazione di tali strumenti di misura al Servizio di Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti Fisici della Regione Emilia-Romagna.

Il Consorzio di Bonifica è tenuto a inviare i risultati delle misurazioni, entro il 31 gennaio di ogni anno, ad ARPAE Area Coordinamento Rilascio Concessioni.
2. **Cartello identificativo** – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello identificativo delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21 per cm 29,7), in cui indicare il nominativo del titolare della concessione, il numero di concessione e il suo termine di scadenza. Il cartello deve rimanere affisso per tutta la durata della concessione limitatamente al

periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento del cartello, il concessionario è tenuto a collocarne uno sostitutivo nel più breve tempo possibile.

3. **Stato delle opere** – Secondo storici accordi la gestione e lo stato dell'opera di presa è in capo al Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale. Pertanto il Consorzio di Bonifica Terre dei Gonzaga in Destra Po è responsabile in solido dello stato dell'opera di prelievo e del mantenimento in condizioni di efficienza, buono stato e sicurezza, affinché non risulti pericolosa per i terzi e per l'interesse pubblico generale.
4. **Variazioni** – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo (compresa la sostituzione della pompa e gli interventi di manutenzione) contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, affinché l'Amministrazione concedente valuti se autorizzarla o meno. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua senza il preventivo assenso dell'Amministrazione concedente dà luogo a decadenza dalla concessione.
5. **Sospensioni del prelievo** – Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente comunichi il divieto di derivare. Analogamente il prelievo deve essere interrotto nel caso in cui le Autorità preposte comunichino che l'inquinamento delle acque è tale da vietarne in ogni caso l'utilizzo.
6. **Subconcessione** – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza dal diritto a derivare.
7. **Cambio di titolarità** – Il concessionario è tenuto a trasmettere la richiesta di cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.
8. **Cessazione dell'utenza** – In caso di cessazione dell'utenza, da qualsiasi causa determinata, il concessionario è tenuto a darne comunicazione all'Amministrazione concedente affinché la stessa fornisca opportune indicazioni tecniche in merito alla chiusura del pozzo, a tutela della qualità e del regime dell'acquifero, con onere delle spese a carico del concessionario.

Il concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dall'interesse pubblico generale, secondo le modalità prescritte dall'Amministrazione concedente.

Nel caso in cui il concessionario, obbligato al ripristino dei luoghi, non vi provveda, l'amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese relative a carico del concessionario.

ARTICOLO 4

PRESCRIZIONI DERIVANTI DAL PARERE RILASCIATO DALL'AUTORITÀ DI DISTRETTO

IDROGRAFICO DEL FIUME PO

Per la valutazione del rischio ambientale relativa al mantenimento o raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti per il corso d'acqua interessato di cui all'art. 12 bis del RD 1775/33 e s.m.i., e per l'equilibrio del bilancio idrico di cui all'art 7 del RD 1775/33 e s.m.i, nelle more della valutazione specifica per sottobacino, la derivazione può avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- che sia applicata, in prima istanza, la riduzione dei prelievi pari ad almeno il 5% rispetto a quanto attualmente derivato, e cioè a 102.000.000 mc/anno;
- che la riduzione di cui sopra venga applicata preferibilmente al valore di volume massimo prelevato nei mesi critici, al fine di sostenere le portate di magra del fiume Po;
- che sia previsto che la riduzione possa essere rimodulata in funzione:
 - di una aumentata disponibilità della risorsa per effetto della riduzione di altri prelievi già concessi;
 - della eventuale valutazione dell'efficienza irrigua della contenza servita;
- che la derivazione avvenga con modalità tale da garantire comunque il mantenimento del Deflusso Minimo Vitale sul fiume Po in ogni condizione idrologica del corpo idrico in oggetto;

- che sia previsto, inoltre, che al manifestarsi di scenari di criticità idrica dichiarati dall'Osservatorio degli Utilizzi del Distretto del fiume Po, dovranno essere adottate le relative misure straordinarie di riduzione dei prelievi;

ARTICOLO 5

PRESCRIZIONI DERIVANTI DAL NULLA OSTA IDRAULICO DA PARTE DELL' AIPO (AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO)

La derivazione può avvenire sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni come elementi vincolanti alla concessione:

1. la concessione in esame deve essere conforme agli elaborati tecnici presentati e nel pieno rispetto di quanto previsto dalle norme di attuazione del PAI (Piano stralcio per l'assetto idrologico) e delle prescrizioni impartite dall'Aipo a tutela delle proprietà demaniali, e saranno sotto l'esclusiva responsabilità ed a totale cura e spesa del richiedente;
2. il richiedente si rende pienamente ed integralmente responsabile della derivazione, ricomprendendo sotto la propria responsabilità gli effetti del risarcimento di tutti i danni che venissero arrecati alla proprietà pubblica e privata, nonché danni a persone o cose in conseguenza dell'autorizzazione idraulica, e ricomprendendo altresì qualsiasi responsabilità anche giudiziale, molestia o richiesta di risarcimento danni le possa pervenire in merito sollevando AIPO;
3. per qualsiasi sopravvenuta necessità potrà essere revocata immediatamente qualora divenisse incompatibile con lavori o modifiche da apportare al corso d'acqua e relative opere idrauliche senza che il richiedente possa richiedere alcun tipo di risarcimento;
4. è assolutamente vietato eseguire buche, bassure e scavi in genere che modifichino la morfologia del terreno o allontanare materiale delle pertinenze demaniali che dovranno essere salvaguardate così come le difese idrauliche, con particolare riferimento all'attività legata alla presente autorizzazione;

5. dovranno essere adottate, a totale carico e spese del richiedente tutte le misure indispensabili e necessarie alla tutela della pubblica incolumità e la messa in atto di tutte le procedure atte all'interdizione in caso di eventi di piena per quanto attiene ai pericoli connessi alla concessione in oggetto, anche in considerazione del fatto che i terreni oggetto della richiesta ricadono all'interno della fascia A del PAI (Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico) e quindi con la possibilità di variazione repentine dei livelli idrometrici;
6. considerato che i terreni oggetto della presente autorizzazione ricadono all'interno della fascia A del PAI (Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico), in caso di distruzione o danneggiamento di proprietà, delle attrezzature e/o dei materiali, in seguito agli eventi di piena del fiume Po il richiedente non avrà nulla a pretendere per ricostruzione o ripristino da AIPO ne potrà richiedere contributi, anche parziali, per poter provvedere direttamente alla ricostruzione o ripristino che dovrà comunque, se riconosciuto opportuno ai fini idraulici, avvenire a proprie cure e spese;
7. in caso di attivazione del servizio di piena, AIPO si riserva la facoltà di interdire il transito nei terreni oggetto della presente autorizzazione, limitandone l'accesso ai propri mezzi ed a quelli degli operatori a qualunque titolo per conto di dell'AIPO;
8. dovrà essere garantito il transito lungo le pertinenze idrauliche, demaniali lungo il tratto oggetto della concessione al personale dell'Agenzia che espleta il servizio di cui al T.U. – R.D. 25.07.1904, N. 523 e al R.D 09.12.1937 n. 2669 e ai liberi professionisti incaricati dall'AIPO nonché ai dipendenti delle imprese che operano a qualunque titolo per conto di AIPO nonché, in occasione di interventi sulle opere idrauliche, l'accesso alle aree dei mezzi di servizio e delle macchina operatrici;
9. AIPO si ritiene sollevata nel caso in cui, a seguito della presente autorizzazione, si rinvenivano rifiuti o materiali inquinanti e/o esplosivi di qualsiasi natura ed origine, in tal caso l'allontanamento e la bonifica dei luoghi sarà a totale carico del proprietario del terreno come

sancito dall'art. 192 del D.Lgs. 03.04.2006 n.152;

10. la documentazione amministrativa relativa alla concessione dovrà essere esibita dal concessionario o da personale incaricato, a semplice richiesta del personale AIPO addetto alla vigilanza;
11. l'autorizzazione idraulica si intende accordata nei soli riguardi della polizia idraulica, nei limiti che competono al Demanio e salvo i diritti di terzi, da rispettare pienamente sotto la responsabilità civile e penale del concessionario e con l'obbligo, da parte della stessa, di tenere sollevata ed indenne Aipo ed i suoi funzionari da ogni ricorso o pretesa di chi si ritenesse danneggiato dall'uso della presente autorizzazione, non esclusi gli interventi di piena;
12. nel caso di inadempienza della suddette prescrizioni AIPO si riserva di fare eseguire d'ufficio tutte quelle opere o lavori che fossero riconosciuti necessari per la tutela del pubblico interesse, con la riscossione delle somme nei modi e nelle forme e con i privilegi delle pubbliche imposte, come previsto dall'art. 19 del R.D. 09.12.1937 n. 2669, a carico del richiedente;
13. AIPO si riserva la facoltà di sottoporre il nulla osta idraulico a revisione e in caso di rinuncia alla concessione o di mancato rinnovo della stessa, il concessionario dovrà provvedere, a propria cura e spese, al ripristino dei luoghi ed all'allontanamento delle materie di risulta, in conformità alle prescrizioni che verranno impartite da AIPO, in caso di inadempienza AIPO provvederà in danno del concessionario;
14. per quanto non espressamente richiamato valgono le disposizioni di legge attualmente in vigore ed interessanti la tutela dei Beni Ambientali e Forestali, la Polizia idraulica Polizia Stradale.

ARTICOLO 6

DURATA E RINNOVO DELLA CONCESSIONE

1. La concessione è rilasciata fino al 31 dicembre 2046.

2. Nel caso in cui all'approssimarsi del termine della concessione persistano i fini della derivazione, il concessionario è tenuto a presentare istanza di rinnovo prima della scadenza naturale del titolo.
3. Il concessionario che ha presentato domanda di rinnovo può continuare il prelievo sino all'adozione del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dalla concessione in corso di rinnovo.
4. Il concessionario che non intenda procedere al rinnovo della concessione o che intenda rinunciarvi, è tenuto a porre in essere tutti gli adempimenti richiesti in caso di cessazione dell'utenza.

ARTICOLO 7

REVOCA/DECADENZA DALLA CONCESSIONE

1. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego ai sensi dell'art. 32, R.R. n. 41/2001. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità.
2. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione nei casi di cui all'art. 32, R.R. n. 41/2001, qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di sub concessione a terzi la decadenza è immediata.
3. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto a porre in essere tutti gli adempimenti richiesti in caso di cessazione dell'utenza.

ARTICOLO 8

CANONE DELLA CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuo secondo le modalità e l'importo

indicati nell'atto di concessione di cui il presente disciplinare è parte integrante, anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa.

2. Nel caso di rinuncia alla concessione, il concessionario è tenuto al pagamento del canone sino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
3. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.
4. L'importo del canone è soggetto a rivalutazione automatica in base all'indice dei prezzi al consumo, accertati dall'Istat alla data del 31 dicembre di ogni anno, fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo stabilito con delibera di giunta regionale ai sensi dell'art. 8, l.r. 2/2015.
5. Il mancato pagamento di due annualità del canone è causa di decadenza del diritto a derivare, ai sensi dell'art. 32, R.R. 41/2001.

ARTICOLO 9

DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempiute tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazioni di decadenza.

ARTICOLO 10

OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le disposizioni legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica.
2. È ad esclusivo e totale carico del concessionario il risarcimento di tutti i danni eventualmente arrecati, in dipendenza della concessione, a proprietà, sia pubbliche che private, a persone,

animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.